

non solamente d'istruire questi allievi maestri, ma di insegnare come essi vogliono, nel modo che essi credono più opportuno: insomma sono liberi, come è libero l'onorevole preopinante di fare l'avvocato; e questo lo sa certamente egli che è distintissimo professore di legge nella città di Novara.

Per conseguenza, giudicherei il suo emendamento perfettamente inutile, e dirò anzi peggio che inutile, perchè esso revoca in dubbio ciò che attualmente esiste.

Ora risponderò brevemente all'onorevole Michelini, il quale vorrebbe cancellato questo articolo.

A rigor di termine io credo che ha ragione; ma siccome nacque il dubbio che, coll'istituire scuole normali, si volessero impedire le scuole annuali magistrali, come esistono attualmente, per togliere questo sospetto si è inserito in questo articolo.

Esso spiega quali sian i limiti di queste scuole normali, stabilisce cioè che queste non impediscono l'istituzione di scuole magistrali normali in tutti quei luoghi che ne hanno bisogno. E sarebbe un male che ciò non si facesse, perchè è impossibile che le scuole normali maschili e femminili istituite dallo Stato possano, tanto più nei primi anni, provvedere tutti gli insegnanti di cui ha bisogno lo Stato.

In secondo luogo non è neppure possibile che tutti i comuni ed i borghi dello Stato possano provvedersi maestri usciti da queste scuole normali, e retribuirli nella misura prescritta da questa legge. Quindi si richiede un'altra qualità di maestri, i quali abbiano fatto un corso minore, e che per conseguenza possano essere a disposizione di quei luoghi che ne abbisognano, e che non possano disporre che di piccoli stipendi.

Ecco i motivi per cui si è creduto necessario di introdurre questa disposizione. Per conseguenza, sotto questo aspetto io la credo utile e da conservarsi.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha la parola.

BOGGIO. Ho chiesto di parlare soltanto per accennare che o l'onorevole Negroni vuole si lasci in facoltà del Governo di stabilire le condizioni sotto le quali permetterà o non permetterà d'istituire queste scuole, ed in tal caso io non vedo più l'utilità pratica della sua proposta, massime dopo le spiegazioni dateci dal signor ministro; o invece l'idea del deputato Negroni è più larga: esso vuol guarentire colla legge qualche cosa di più che la fondazione di una scuola solo quando così paia e piaccia al signor ministro; e in tale ipotesi mi sembra che tale discussione sarebbe meglio rinviarla al secondo emendamento dell'onorevole Valerio, il quale appunto porterà la questione sopra un terreno che ci offrirà migliore campo di spiegare vicendevolmente le nostre opinioni pro o contro la attuazione della libertà d'insegnamento nelle scuole normali.

NEGRONI. Io non credo che la legislazione attuale sia tanto ampia da lasciare a qualunque privato liberissima facoltà di aprire al pubblico scuole magistrali.

Ad ogni modo, poichè nella legge che stiamo discutendo vi sono tre articoli, i quali provvedono a tre insegnamenti fra di loro diversi, poteva e doveva natu-

ralmente nascere il dubbio, secondo il noto principio: *qui de uno affirmat, de altero negat*, se, cioè, conferendosi facoltà di aprire di queste scuole alle provincie ed alle divisioni amministrative, si denegasse eguale facoltà ad altri corpi morali ed a semplici privati; poichè l'articolo 13 cogli articoli precedenti accennano all'insegnamento ufficiale per parte dello Stato, l'articolo 14 accennerebbe l'insegnamento per parte delle provincie, e finalmente l'articolo 15 darebbe facoltà, a chiunque si presenti disposto a subire l'esame, di presentarsi alle scuole normali.

Questi tre essendo i soli casi contemplati nella legge, sembra che per logica conseguenza se ne dovrebbe desumere che ogni altro insegnamento sia interdetto o si volesse interdire.

Del resto, mi lusingherei che la mia proposizione soddisfacesse anche alle esigenze del signor ministro, perchè l'estensione della mia proposta non è tale da aprire un campo libero, un campo illimitato ai corpi morali, oltre a ciò che le leggi attuali consentono.

Quando io dico che anche i corpi morali potranno aprire di siffatte scuole, intendo dire che i corpi morali per sobbarcarsi alle relative spese, dovranno previamente compiere le formalità che sono d'ordine. Ciò in quanto alla spesa, perchè in quanto alla scuola non avrebbero altre condizioni da osservare fuor quelle che sono da stabilirsi in apposito regolamento. Quali poi debbano essere i termini e le condizioni di questo regolamento, io non voglio qui discutere, perchè, quando la legge accenna ad un regolamento da formarsi, si rimette alla saviezza del potere esecutivo, il quale stabilisce quelle condizioni che, avuto riguardo alle circostanze ed ai tempi, sono le più opportune.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Per dissipare ogni dubbio dell'onorevole preopinante, giacchè egli persiste a credere che vi sia una proibizione a che gli istitutori privati possano fare le stesse scuole, io lo prego di leggere l'articolo 15 della Commissione, dove è detto che sono ammessi agli esami anche quelli che non hanno fatto corsi regolari.

Ora, coloro che non attendono a questi corsi regolari, naturalmente dovranno apprendere o da loro, oppure sotto istitutori privati. Che poi istitutori privati possano fare scuole di qualunque natura è detto chiaramente nella stessa legge organica sull'amministrazione superiore dell'istruzione all'articolo 7:

« I cittadini, i quali faranno constare di avere i requisiti voluti dalle leggi vigenti per essere ammessi ad insegnare in pubblici istituti d'istruzione secondaria ed elementare, potranno d'ora innanzi aprire e tenere istituti privati del ramo e del grado per cui avranno la richiesta idoneità legale. »

Dunque vede che è lasciata la più ampia libertà a quelli che hanno preso gli esami di tenere queste scuole.

L'onorevole preopinante poi non deve ignorare che di queste scuole se ne tengono in diverse città, e particolarmente in Torino.

Riconosciuto in questo modo che attualmente già non